LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. 2/8/1984 n. 42, recante "Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative".;
- la L.R. 23/4/1987, n. 16 recante "Disposizioni integrative della L.R. 2/8/1984, n. 42 "Nuove norme in materia di bonifica. Delega di funzioni amministrative";

Richiamato l'art. 21, della citata L.R. n. 42/1984 che stabilisce che gli Statuti dei Consorzi di secondo grado debbano essere approvati dall'Assemblea Legislativa e che a tali Consorzi si applichino, in quanto compatibili, le norme della citata legge;

Dato atto che lo Statuto del Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo è stato:

- approvato ai sensi dell'art. 60 del R.D. n. 13 febbraio 1933 n. 2015 dalla Giunta regionale nella seduta del 30 gennaio 1976;
- modificato con deliberazione del Consiglio dei delegati n. 59 del 10 luglio 1997, approvato con D.G.R. n. 661/1998 e ratificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3759 del 17 giugno 1998;
- ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio dei delegati n. 60 del 27 febbraio 2019, approvato con D.G.R. n. 1778 del 21 ottobre 2019 e con deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 229 del 20 novembre 2019;
- modificato, infine, con deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo n. 19/21/CD del 22 giugno 2021, approvato con D.G.R. n. 1948 del 22 novembre 2021 e con deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 65 del 22 gennaio 2022;

Richiamata la deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo n. 77/24/CD del 21 marzo 2022 con cui sono state approvate alcune modifiche allo Statuto consortile;

Dato atto che:

- la Giunta ha redatto i criteri sotto forma di Statuto tipo, al fine di conseguire la massima omogeneità di disciplina tra i consorzi operanti sul territorio regionale, approvando, con deliberazione n. 1032 del 19 luglio

- 2010, lo schema di statuto tipo;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 2153 del 12 dicembre 2023 sono state approvate le modifiche allo schema di statuto tipo di cui all'allegato 1 della deliberazione n. 1032/2010;
- l'art. 2 "Modifica all' articolo 15 della legge regionale n. 42 del 1984" della LR 17/2023 "Disposizioni legate alla LR di stabilità per il 2024" dispone che la carica di Presidente e quella di Vicepresidente siano riconfermabili una sola volta;

Dato atto delle variazioni di seguito sinteticamente riportate:

Testo vigente, Delibera CD n. 19 del 22/6/2021 e delibera Delibera dall'Assemblea Legislativa 21/01/2024 della Regione Emilia-Romagna n. 65 del 19/01/2022

Modifiche approvate con CD n. 77 del

TITOLO I Natura giuridica - Sede - Fini - Comprensorio

Articolo 3 - Compiti e funzioni

1. Ai fini dell'uso razionale Alla lettera i) del comma 2 risorsa idrica in **le** settori dell'adattamento alla siccità | "a ed al cambiamento climatico, bonifica nel quadro delle convenienze territorio nazionale, nonché" economiche e sociali, Consorzio esplica le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. In particolare, provvede:

a) allo studio, alla progettazione all'esecuzione delle opere di derivazione dal Po, da altri fiumi e da invasi, nonché dai canali adduttori di interesse comune ai territori delle

"a parole favore agricoltura e negli altri | Consorzi di bonifica e" sono idroesigenti e sostituite dalle seguenti: favore dei Consorzi di regionali del е

province di Ferrara, Modena, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e della Città metropolitana di Bologna: territori identificati nelle corografie allegate agli atti costitutivi e allo Statuto del Consorzio;

- b) alla manutenzione e all'esercizio delle opere di presa, degli impianti di sollevamento, dell'asta dei predetti canali adduttori e dei manufatti ad essi inerenti;
- c) alla distribuzione
 dell'acqua agli associati;
- d) al prefinanziamento delle spese per la costruzione delle opere anzidette;
- e) al coordinamento, ai sensi dell'art. 57 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, delle attività dei Consorzi associati per l'esecuzione delle opere di irrigazione e per l'integrazione di queste con le opere del Consorzio di secondo grado al fine della migliore utilizzazione delle risorse idriche del Canale Emiliano Romagnolo;
- f) al riordino delle proprie
 utenze e delle utilizzazioni
 idriche;
- g) all'utilizzazione della risorsa idrica ad uso plurimo delle acque ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione;
- h) alla promozione di iniziative per l'adattamento dell'agricoltura alla siccità e al cambiamento climatico, per la mitigazione dei relativi effetti, per la tutela delle produzioni e per

la valorizzazione economica del comprensorio;

i) allo svolgimento di attività di studio, ricerca, sperimentazione,

divulgazione, assistenza tecnica е formazione sull'irrigazione, sul risparmio idrico e sulla qualità e tutela delle acque in agricoltura, a favore dei Consorzi di bonifica e di altri enti e soggetti pubblici e privati nei limiti delle finalità istituzionali e nel rispetto delle norme sugli appalti dei servizi.

- 3. Tra i compiti del Consorzio rientra la promozione di ogni iniziativa volta al risparmio idrico, all'uso corretto dell'acqua, alla salvaguardia della sua qualità e alla riduzione della subsidenza.
- 4. Il Consorzio potrà inoltre assumere ogni altra iniziativa di interesse comune a più associati o ad altri soggetti volta ad intensificare, estendere е rendere più conveniente l'utilizzazione delle risorse idriche a favore dei settori agricolo e non agricolo senza compromettere l'efficienza del sistema nei riquardi della prioritaria funzione irriqua. Può infine proporsi il raggiungimento di tutti i fini economici e sociali consentitigli dalla legge.
- 5. I compiti previsti ai commi 3 e 4 sono esercitati nel rispetto di quanto previsto dagli Enti territoriali e dalle

competenti autorità statali, nonché in coerenza con le finalità istituzionali del Consorzio.

TITOLO II Organi del Consorzio

Articolo 6 - Consiglio dei Delegati

- 1. Il Consiglio dei Delegati è composto da trenta membri nominati dagli associati agricoli ed extra-agricoli, di norma con inclusione del legale rappresentante, cinque membri nominati dalle Amministrazioni provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e dalla Città Metropolitana di Bologna, nel territorio ricade la cui parte massima del comprensorio del Consorzio di secondo grado.
- 2. Ιl Ministero dell'agricoltura e la Regione Emilia-Romagna possono nominare ciascuno un proprio delegato, che acquista qualità di componente del Consiglio, in aggiunta agli membri, altri con deliberativo. 3. Le nomine di cui al presente articolo sono effettuate dai rispettivi organi competenti. 4. Gli associati sono distinti nei settori agricolo ed extraagricolo: fanno parte del settore agricolo i Consorzi di bonifica di primo grado; parte del settore extra-agricolo gli enti ed i soggetti indicati al secondo comma dell'art. 21 della 2 agosto legge regionale 1984, n. 42 ed al secondo

comma dell'art. 57 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.

Articolo 9 - Ineleggibilità dei Delegati

- ti quali Delegati:
- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli "di tre anni;" inabilitati;
- i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- e) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle elettorali politiche, gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche;
- f) i funzionari pubblici che esercitano compiti di vigilanza e di tutela sulla amministrazione del Consorzio, previsto salvo quanto all'art. 18 ai sensi di legqe;
- g) il personale del Consorzio di secondo grado e degli associati, in servizio o collocato in quiescenza da meno di due anni;
- h) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non reso il conto della loro gestione;
- i) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- 1) coloro che hanno in appal-

1. Non possono essere nomina- Alla lettera g) del comma 1 le parole "di due anni;" sono sostituite con le sequenti:

to lavori, forniture e servizi per il Consorzio;

- m) coloro che, avendo un deliquido ed esigibile bito verso il Consorzio, si trovano legalmente in mora;
- n) coloro che non posseggono i requisiti stabiliti dalla legislazione vigente regionale e statale in materia di trasparenza e anticorruzione. 2. Non possono essere contemporaneamente delegati ascendenti e i discendenti fino al primo grado, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei con-

fronti di colui che è gravato

da minori contributi.

Articolo 11 - Convocazione del Consiglio dei Delegati

- 1. Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato amministrativo, meno di due volte all'anno. quando ne sia fatta richiesta | ti: "24 ore". da almeno un quinto dei Delegati mediante lettera raccomandata o in forma telematica certificata recante l'indicadegli zione argomenti trattare, o su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi del successivo art. 34, comma 15.
- 2. Le riunioni del Consiglio hanno luogo di norma nella sede consorziale. Le stesse possono svolgersi a distanza, in videoconferenza, secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento, all'uopo approvato, che garantisce il rispetto dei

- 5 Al comma le parole giorni" sono sostituite dalle seguenti "due giorni".
- Al comma 6 le parole "48 ore" Deve altresì essere convocato sono sostituite dalle sequen-

principi di riservatezza, la presa visione immediata degli atti, l'intervento nella discussione, lo scambio di documenti, l'espressione del voto e l'approvazione del verbale.

- 3. La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata o in forma telematica certificata, o altro sistema telematico che ne assicuri la tracciabilità, con invio almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- 5. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta in forma telematica certificata o telegramma da inviarsi non meno di tre giorni prima della data della riunione.
- 6. Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Delegati.
- 7. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Delegati almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un quinto dei presenti lo richieda, la trattazione dei nuovi argomenti dovrà essere differita alla riunione successiva.

TITOLO III Comitato amministrativo

Articolo 13 - Competenze del Comitato amministrativo

- 1. Spetta al Comitato amministrativo:
- a) deliberare sulla convocazione del Consiglio dei Delegati;
- b) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria e a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- c) predisporre i regolamenti, il piano di organizzazione del personale, le norme per il funzionamento dei servizi e i modelli organizzativi;
- d) provvedere all'assunzione
 e al licenziamento del personale;
- e) predisporre il bilancio di previsione e il rendiconto, con i relativi riparti della contribuenza e gli altri documenti allegati, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Delegati, nonché proporre al Consiglio le variazioni al bilancio di previsione;
- f) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa;
- g) deliberare sugli addebiti di contribuenza elaborati sulla base del piano di riparto e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio; deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessioin garanzia di crediti, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni contributi consorziali sui per la copertura della quota di spesa delle opere pubbli-

Al comma 1, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

"o) deliberare la partecipazione ad accordi di collaborazione e di programma, patti territoriali e, in generale, sull'adozione e la costituzione di moduli collaborativi con pubbliche amministrazioni, organismi associativi, sindacali, nonché con soggetti privati.";

Al comma 1, le lettere o),p),q) e r) sono così rie-lencate:

- "p) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio dei Delegati, all'acquisto, alla costituzione e all'alienazione di diritti reali immobiliari;
- q) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
- r) decidere sulle opposizioni
 proposte avverso le proprie
 deliberazioni;
- s) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei Delegati, dandone notizia al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva."

che a carico degli associati; deliberare sui progetti, i) sulle perizie di variante, sulle proroghe e sulle relative domande di concessione; 1) deliberare sull'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi; m) deliberare sugli acquisti di valore superiore alla soglia massima attribuita alla del competenza Presidente dallo stesso Comitato, sulle locazioni e conduzioni, sulle concessioni di godimento temdi beni immobili, poraneo nonché sui contratti onerosi a carattere permanente il cui valore annuo sia superiore alla predetta soglia; n) deliberare sulle licenze o concessioni temporanee; provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio dei Deall'acquisto, legati, costituzione e all'alienazione di diritti reali immobiliari; p) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali; q) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni; provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio

TITOLO IV Presidente - Vicepresidente - Delegato ministeriale

dei Delegati, dandone notizia al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente succes-

siva.

e Delegato regionale

Articolo 19 (articolo aggiunto) - Partecipazione ad invito al Comitato Amministrativo

aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 19 Partecipazione ad invito al Comitato Amministrativo

1.Il Presidente può invitare sedute del alle Comitato amministrativo soggetti rappresentativi degli interessi e delle attività di interesse del Consorzio senza diritto di voto.

TITOLO V Disposizioni comuni

Articolo 21 (ex 20) - Permanenza in carica

1.I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.

Al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

"Le cariche di Presidente e Vicepresidente sono riconfermabili una sola volta e comunque in accordo con quanto previsto dalle norme regionali che disciplinano la materia degli Enti di bonifica."

Articolo 25 (ex 24) - Sostituzione

- Quando il Presidente, Vicepresidenti ed alcuno dei Componenti del Comitato amministrativo cessino dalla camotivo, rica per qualsiasi dev'essere convocato entro il Consiglio trenta giorni alla loro sostituzione.
- 2. In caso di decadenza, risiasi motivo dei Delegati, gli associati sono tenuti a sostituirli entro novanta giorni dalla vacanza.

- comma le parole "dev'essere convocato entro trenta giorni il Consiglio dei Delegati per provvedere alla loro sostituzione" sono sostituite dalle sequenti:
- "il Consiglio dei Delegati dei Delegati per provvedere provvederà alla loro sostituzione nella prima riunione utile, da convocarsi entro nuncia o cessazione per qual-|novanta giorni dalla cessazione dalla carica."
- Al comma 2 le parole tenuti a sostituirli entro 3. I nuovi nominati rimangono novanta giorni dalla vacan-

in carica sino a quando vi **za.**" sarebbero rimasti i sostituiti.

sono sostituite dalle seguenti:

"provvederanno a sostituirli novanta giorni entro vacanza."

Articolo 28 (ex art. 27) - Partecipazione dei dirigenti

- 1. Il Direttore generale e i Direttori d'Area del Consorzio partecipano alle sedute degli organi statutari facoltà di parere consultivo. funzioni di segretario vengono disimpegnate dal Direttore amministrativo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Direttore generale. Se si discutono questioni riguardanti componenti degli | organi, i dirigenti lasciano suo incaricato. Possono essela sala e funge da segretario il più giovane dei presenti.
- 2. Durante le riunioni degli organi statutari possono essere chiamati a fornire chiarimenti
- determinate questioni su dipendenti del Consorzio ed anche altre persone.

- Il primo e il secondo periodo del comma 1 sono così sostituiti:
- **"**1. Ιl Direttore generale degli partecipa alle sedute organi statutari con facoltà di parere consultivo. Le funzioni di segretario vengono disimpegnate dal Direttore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un re invitati a partecipare dal Presidente i Direttori d'Area del Consorzio."

Articolo 32 (ex 31) - Pubblicazione

1.Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'albo te- | sono sostituite dalle sequensito internet lematico sul istituzionale del Consorzio tre giorni lavorativi consecutivi non oltre il settimo giorno successivo alla data della loro adozione. Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo. atti che rappresentano allegati di provvedimenti deliberativi debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quelli di

Al primo periodo del comma 1 le parole "il settimo giorno" ti: "il decimo giorno".

pubblicazione, a disposizione di chi abbia interesse a prenderne visione.

Articolo 33 (ex 32) - Opposizioni

- 1. Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione.
- 2. L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente in forma telematica certificata o, in via residuale, mediante raccomandata entro i successivi sei giorni.
- 3. L'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.

TITOLO VI Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 35 (ex 34) - Collegio dei Revisori dei conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti
- dal Consiglio dei Delegati fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali.
- 2. Uno dei tre membri effettivi potrà essere nominato su richiesta della Regione Emilia-Romagna.
- 3. La Presidenza del Collegio spetta al Revisore nominato su richiesta della Regione Emilia-Romagna o a uno dei Revisori nominati dal Consiglio dei Delegati in mancanza della anzidetta richiesta.
- 4. Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Revisori dei conti

quelle indicate nel precedente art. 9 del presente Statuto.

- 5. Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti del Consiglio dei Delegati e dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti e affini entro il quarto grado.
- 6. I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
- 7. Il Collegio dei Revisori dei conti:
- a) vigila sulla gestione amministrativo-contabile del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul bilancio preventivo conto consuntivo;
- esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
- 8. Il Collegio dei Revisori dei conti assiste alle adunanze del Consiglio dei delegati e del Comitato amministrativo.
- 9. I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente Collegio.
- Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
- 11. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede, con le modalità di cui al primo comma prima riunione utile del Condel presente articolo, alla

Il comma 11 è sostituito dal sequente:

"11. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, alla sostituzione dei Revisori effettivi o supplenti entro la siglio dei Delegati, da consostituzione dei Revisori ef- vocarsi entro novanta giorni fettivi o supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono in- me con sieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

- 12. I Revisori supplenti con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emadel provvedimento nazione d'integrazione del Collegio di cui al comma 11.
- 13. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto un verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
- 14. Il Collegio delibera a maggioranza; i dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
- 15. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere al Comitato amministrativo l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.
- 16. Ai Revisori dei conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio dei Delegati all'atto della loro elezione.

dalla vacanza. Revisori Ι così nominati decadono insiequelli in carica all'atto della loro nomina."

TITOLO VII Ordinamento degli Uffici

Articolo 36 (articolo aggiunto) - Struttura organizzativa e compiti del Direttore

> È aggiunto il sequente articolo:

> > "Articolo 36

Struttura organizzativa e compiti del Direttore

"1. La struttura

- organizzativa del Consorzio è definita dal "Piano di Organizzazione Variabile".
- Direttore dirige, Il e controlla coordina l'attività della struttura, secondo i principi trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità digestione flessibilità della struttura, assicurandone il buon funzionamento.
- 3. Assegna ai dirigenti d'area gli obiettivi e verifica il raggiungimento dei risultati, informando ordinariamente il Presidente sull'andamento della gestione
- 4. Formula proposte su obiettivi, piani e programmi di attività ed esprime pareri agli organi di amministrazione, dando attuazione, attraverso la struttura organizzativa, alle deliberazioni adottate dai medesimi.
- 5. Ferme restando le competenze e le responsabilità assegnate dalla legge a specifiche figure professionali, risponde all'Amministrazione dell'andamento della gestione.
- 6. Spetta in particolare al Direttore:
- a) adottare nel rispetto del POV e delle altre determinazioni assunte dagli organi consortili - gli atti di organizzazione delle risorse umane dando

attuazione ai provvedimenti
degli organi;

- b) presiedere le commissioni di gara e di concorso, esclusi i casi di incompatibilità previsti dalla legge, quando non abbia designato altro dirigente in possesso dei requisiti professionali adeguati all'attività;
- c) curare l'esecuzione delle
 deliberazioni degli organi
 consortili;
- d) firmare i contratti
 deliberati
 dall'amministrazione ad
 esclusione di quelli
 riservati al Presidente;
- e) rilasciare in via ordinaria i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso e concessione di conformi al regolamento sulle concessioni approvato, sottoponendo all'approvazione del Comitato amministrativo i casi di particolare rilevanza;
- f) adottare gli atti ad esso attribuiti dallo statuto dai regolamenti o delegati dal Presidente."

Articolo 37 (articolo aggiunto) - Regolamenti interni

È aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 37 Regolamenti interni

1.L'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti consorziali nonché tutto quanto riguarda il funzionamento

dell'amministrazione e dei servizi del Consorzio, sono disciplinati, per quanto non disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dal presente Statuto, da appositi regolamenti interni di competenza del Consiglio dei Delegati."

TITOLO VIII Spese consorziali e contribuenza

Articolo 39 (ex 36) - Imputazione e ripartizione delle spese

- 1. Le spese consorziali e le relative contabilità vengono imputate, secondo la loro natura e destinazione, ai sequenti centri di costo:
- funzionamento dell'ente;
- costruzione di opere di bonifica o irrigazione;
- manutenzione del sistema idrico di bonifica o irrigazione;
- esercizio del sistema idrico di bonifica o irrigazione;
- attività di ricerca e agronomico-ambientali.
- 2. Possono essere anche costituiti altri centri di costo per opere interessanti uno o più sottosistemi del comprensorio.
- 3. Le spese gravanti sugli associati vengono ripartite sulla base dei seguenti criteri principali: dotazione idrica e volume idrico utilizzato nell'anno.
- 4. La funzione di Cassa del Consorzio è affidata a un Istituto di credito abilitato secondo le normative nazionali. Il cassiere introita, alle rispettive scadenze, le rate dei contributi consorziali e provvede, in base agli ordini di riscossione emessi dal Consorzio,

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione sono firmati dal Direttore e dai Funzionari designati con apposita deliberazione del Comitato amministrativo." all'incasso delle altre entrate consorziali. Dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.

5. Gli ordini di pagamento e di riscossione sono firmati dal Presidente o da un Vicepresidente e controfirmati dal Direttore dell'Area amministrativa o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente del Consorzio.

Articolo 49 (ex 47) - Addebiti

1.I contributi a carico degli Al comma associati, imposti con i cri- "con le modalità" teri di riparto di cui ai precedenti articoli, vengono riscossi a mezzo note di addebito da onorarsi con le modalità stabilite dal Consiglio dei Delegati entro i sequenti termini:

funzionamento dell'ente: entro l'anno di riferimento; - manutenzione ed esercizio del sistema idrico, attività agronomico-ambientali: 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento

1 dopo le parole sono aggiunte le seguenti:

"e le scadenze".

Dato atto che la Direzione generale Cura del territorio dell'Ambiente ha effettuato un esame delle modifiche proposte;

Rilevato che dall'istruttoria è emerso che:

- le proposte di modifica agli artt. 21 (ex 20), 36 (aggiunto), 37 (aggiunto) e 39 (ex 36) sono in linea con le disposizioni dello Statuto tipo approvato con deliberazione n. 1032/2010 e quelle successivamente intervenute, l'art. 2 della LR 17/2023 e le modifiche dello Statuto di cui alla deliberazione n. 2153/2023;
- rispetto alle proposte di modifica che prevedono la partecipazione di un membro dell'ANBI Nazionale (artt. 6 e 19 aggiunto), questa può essere ammessa, su richiesta del Presidente nelle sedute del Comitato amministrativo, senza diritto di voto, come per altri soggetti rappresenta-

tivi degli interessi e delle attività di interesse del Consorzio, in quanto soggetto non espressione della compagine sociale;

- rispetto all'art. 33 (ex 32), l'abbassamento del termine per proporre l'opposizione a sette giorni non è in linea con la disposizione prevista all'art. 19 della LR 42/1984;
- all'art. 36 (aggiunto) occorre eliminare la lettera e) in quanto in contrasto con la modifica introdotta al comma 5 dell'art. 39 (ex 36), come anche riportato nelle Statuto tipo modificato di cui all'allegato alla deliberazione 2153/2023;
- con riferimento alle altre disposizioni, nessun rilievo è da formulare;

Ritenuto, pertanto, di proporre all'Assemblea Legislativa regionale l'approvazione dello statuto del Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo, secondo la formulazione riportata nel testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, apportando le seguenti modifiche:

- all'art. 6 le parole "e da un membro nominato dall'ANBI Nazionale per gli interessi connessi alle attività di cui all'art. 3, comma 2, lett. i)" non sono inserite;
- la rubrica dell'art. 19 è così sostituita: "Partecipazione ad invito al Comitato Amministrativo";
- l'art. 19 è sostituito dal seguente: "Il Presidente può invitare alle sedute del Comitato amministrativo soggetti rappresentativi degli interessi e delle attività di interesse del Consorzio senza diritto di voto."
- all'art. 33 non viene apportata alcuna modifica e è confermata la vigente formulazione;
- all'art. 36 (aggiunto) è eliminata la lett. e);

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.i. "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 325 del 07 marzo 2022 "Conso-

lidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia;
- la propria deliberazione n. 2317 del 22 dicembre 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2024"
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 5615 del 25 marzo 2022 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";

Visti inoltre:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della D.G.R. n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di sottoporre all'Assemblea legislativa regionale, per le motivazioni espresse nelle premesse, il testo "Statuto del Consorzio di Bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo" secondo la formulazione riportata nell' Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai fini dell'approvazione a norma dell'art. 21 della L.R. n. 42/1984;
- 2) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Modifiche approvate

TITOLO I Natura giuridica - Sede - Fini - Comprensorio

Articolo 3 - Compiti e funzioni

- 1. Ai fini dell'uso razionale della risorsa idrica in agricoltura e negli altri settori idroesigenti e dell'adattamento alla siccità ed al cambiamento climatico, nel quadro delle convenienze economiche e sociali, il Consorzio esplica le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.
- 2. In particolare, provvede:
- a) allo studio, alla progettazione e all'esecuzione delle opere di derivazione dal Po, da altri fiumi e da invasi, nonché dai canali adduttori di interesse comune ai territori delle province di Ferrara, Modena, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e della Città metropolitana di Bologna: territori identificati nelle corografie allegate agli atti costitutivi e allo Statuto del Consorzio;
- b) alla manutenzione e all'esercizio delle opere di presa, degli impianti di sollevamento, dell'asta dei predetti canali adduttori e dei manufatti ad essi inerenti:
- c) alla distribuzione dell'acqua agli associati;
- d) al prefinanziamento delle spese per la costruzione delle opere anzidette;
- e) al coordinamento, ai sensi dell'art. 57 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, delle attività dei Consorzi associati per l'esecuzione delle opere di irrigazione e per l'integrazione di queste con le opere del Consorzio di secondo grado al fine della migliore utilizzazione delle risorse idriche del Canale Emiliano Romagnolo;
- f) al riordino delle proprie utenze e delle utilizzazioni idriche;
- g) all'utilizzazione della risorsa idrica ad uso plurimo delle acque ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione;
- h) alla promozione di iniziative per l'adattamento dell'agricoltura alla siccità e al cambiamento climatico, per la mitigazione dei relativi effetti, per la tutela delle produzioni e per la valorizzazione economica del comprensorio;
- i) allo svolgimento di attività di studio, ricerca, sperimentazione, divulgazione, assistenza tecnica e formazione sull'irrigazione, sul risparmio idrico e sulla qualità e tutela delle acque in agricoltura, a favore dei Consorzi di bonifica regionali e del territorio nazionale, nonché di altri enti e soggetti pubblici e privati nei limiti delle finalità istituzionali e nel rispetto delle norme sugli appalti dei servizi.
- 3. Tra i compiti del Consorzio rientra la promozione di ogni iniziativa volta al risparmio idrico, all'uso corretto dell'acqua, alla salvaguardia della sua qualità e alla riduzione della subsidenza.
- 4. Il Consorzio potrà inoltre assumere ogni altra iniziativa di interesse comune a più associati o ad altri soggetti volta ad intensificare, estendere e rendere più conveniente l'utilizzazione delle risorse idriche a favore dei settori agricolo e non agricolo senza compromettere l'efficienza del sistema nei riguardi della prioritaria funzione irrigua. Può infine proporsi il raggiungimento di tutti i fini economici e sociali consentitigli dalla legge.
- 5. I compiti previsti ai commi 3 e 4 sono esercitati nel rispetto di quanto previsto dagli Enti territoriali e dalle competenti autorità statali, nonché in coerenza con le finalità istituzionali del Consorzio.

TITOLO II Organi del Consorzio

Articolo 6 - Consiglio dei Delegati

- 1. Il Consiglio dei Delegati è composto da trenta membri nominati dagli associati agricoli ed extra-agricoli, di norma con inclusione del legale rappresentante, da cinque membri nominati dalle Amministrazioni provinciali di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e dalla Città Metropolitana di Bologna, nel cui territorio ricade la massima parte del comprensorio del Consorzio di secondo grado.
- 2. Il Ministero dell'agricoltura e la Regione Emilia-Romagna possono nominare ciascuno un proprio delegato, che acquista la qualità di componente del Consiglio, in aggiunta agli altri membri, con voto deliberativo. 3. Le nomine di cui al presente articolo sono effettuate dai rispettivi organi competenti. 4. Gli associati sono distinti nei settori agricolo ed extra-agricolo: fanno parte del settore agricolo i Consorzi di bonifica di primo grado; fanno parte del settore extra-agricolo gli enti ed i soggetti indicati al secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 ed al secondo comma dell'art. 57 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.

Articolo 9 - Ineleggibilità dei Delegati

- 1. Non possono essere nominati quali Delegati:
- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- e) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche;
- f) i funzionari pubblici che esercitano compiti di vigilanza e di tutela sulla amministrazione del Consorzio, salvo quanto previsto all'art. 18 ai sensi di legge;
- g) il personale del Consorzio di secondo grado e degli associati, in servizio o collocato in quiescenza da meno di tre anni;
- h) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- i) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- 1) coloro che hanno in appalto lavori, forniture e servizi per il Consorzio;
- m) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovano legalmente in mora;
- n) coloro che non posseggono i requisiti stabiliti dalla legislazione vigente regionale e statale in materia di trasparenza e anticorruzione.
- 2. Non possono essere contemporaneamente delegati gli ascendenti e i discendenti fino al primo grado, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

Articolo 11 - Convocazione del Consiglio dei Delegati

- 1. Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato amministrativo, non meno di due volte all'anno. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Delegati mediante lettera raccomandata o in forma telematica certificata recante l'indicazione degli argomenti da trattare, o su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti ai sensi del successivo art. 34, comma 15.
- 2. Le riunioni del Consiglio hanno luogo di norma nella sede consorziale. Le stesse possono svolgersi a distanza, in videoconferenza, secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento, all'uopo approvato, che garantisce il rispetto dei principi di riservatezza, la presa visione immediata degli atti, l'intervento nella discussione, lo scambio di documenti, l'espressione del voto e l'approvazione del verbale.
- 3. La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata o in forma telematica certificata, o altro sistema telematico che ne assicuri la tracciabilità, con invio almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- 5. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta in forma telematica certificata o telegramma da inviarsi non meno di due giorni prima della data della riunione.
- 6. Almeno 24 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Delegati.
- 7. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Delegati almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un quinto dei presenti lo richieda, la trattazione dei nuovi argomenti dovrà essere differita alla riunione successiva.

TITOLO III Comitato amministrativo

Articolo 13 - Competenze del Comitato amministrativo

- 1. Spetta al Comitato amministrativo:
- a) deliberare sulla convocazione del Consiglio dei Delegati;
- b) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria e a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- c) predisporre i regolamenti, il piano di organizzazione del personale, le norme per il funzionamento dei servizi e i modelli organizzativi;
- d) provvedere all'assunzione e al licenziamento del personale;
- e) predisporre il bilancio di previsione e il rendiconto, con i relativi riparti della contribuenza e gli altri documenti allegati, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Delegati, nonché proporre al Consiglio le variazioni al bilancio di previsione;
- f) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa;
- g) deliberare sugli addebiti di contribuenza elaborati sulla base del piano di riparto e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio;
- h) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti, nonché sull'assunzione di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali per la copertura della quota di spesa delle opere pubbliche a carico degli associati;
- i) deliberare sui progetti, sulle perizie di variante, sulle proroghe e sulle relative domande di concessione;

- I) deliberare sull'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi;
- m) deliberare sugli acquisti di valore superiore alla soglia massima attribuita alla competenza del Presidente dallo stesso Comitato, sulle locazioni e conduzioni, sulle concessioni di godimento temporaneo di beni immobili, nonché sui contratti onerosi a carattere permanente il cui valore annuo sia superiore alla predetta soglia;
- n) deliberare sulle licenze o concessioni temporanee;
- o) deliberare la partecipazione ad accordi di collaborazione e di programma, patti territoriali e, in generale, sull'adozione e la costituzione di moduli collaborativi con pubbliche amministrazioni, organismi associativi, sindacali, nonché con soggetti privati;
- p) provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio dei Delegati, all'acquisto, alla costituzione e all'alienazione di diritti reali immobiliari;
- q) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
- r) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- s) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei Delegati, dandone notizia al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva.

TITOLO IV Presidente - Vicepresidente - Delegato ministeriale e Delegato regionale

Articolo 19 - Partecipazione ad invito al Comitato Amministrativo

1.Il Presidente può invitare alle sedute del Comitato amministrativo soggetti rappresentativi degli interessi e delle attività di interesse del Consorzio senza diritto di voto.

TITOLO V Disposizioni comuni

Articolo 21 - Permanenza in carica

1.I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni. Le cariche di Presidente e Vicepresidente sono riconfermabili una sola volta e comunque in accordo con quanto previsto dalle norme regionali che disciplinano la materia degli Enti di bonifica.

Articolo 25 - Sostituzione

- 1. Quando il Presidente, i Vicepresidenti ed alcuno dei Componenti del Comitato amministrativo cessino dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvederà alla loro sostituzione nella prima riunione utile, da convocarsi entro novanta giorni dalla cessazione dalla carica.
- 2. In caso di decadenza, rinuncia o cessazione per qualsiasi motivo dei Delegati, gli associati provvederanno a sostituirli entro novanta giorni dalla vacanza.
- 3. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Articolo 28 (ex art. 27) - Partecipazione dei dirigenti

- 1. Il Direttore generale partecipa alle sedute degli organi statutari con facoltà di parere consultivo. Le funzioni di segretario vengono disimpegnate dal Direttore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo incaricato. Possono essere invitati a partecipare dal Presidente i Direttori d'Area del Consorzio.
- 2. Durante le riunioni degli organi statutari possono essere chiamati a fornire

chiarimenti

su determinate questioni i dipendenti del Consorzio ed anche altre persone.

Articolo 32 (ex 31) - Pubblicazione

1.Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'albo telematico sul sito internet istituzionale del Consorzio per tre giorni lavorativi consecutivi non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione. Le deliberazioni di cui sia dichiarata l'urgenza sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo. Gli atti che rappresentano allegati di provvedimenti deliberativi debbono essere tenuti, per due

giorni successivi a quelli di pubblicazione, a disposizione di chi abbia interesse a prenderne

visione.

Articolo 33 (ex 32) - Opposizioni

- 1. Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione.
- 2. L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente in forma telematica certificata o, in via residuale, mediante raccomandata entro i successivi sei giorni.
- 3. L'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.

TITOLO VI Collegio dei Revisori dei conti

Articolo 35 (ex 34) - Collegio dei Revisori dei conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio dei Delegati fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali.
- 2. Uno dei tre membri effettivi potrà essere nominato su richiesta della Regione Emilia-Romagna.
- 3. La Presidenza del Collegio spetta al Revisore nominato su richiesta della Regione Emilia-Romagna o a uno dei Revisori nominati dal Consiglio dei Delegati in mancanza della anzidetta richiesta.
- 4. Sono cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di Revisori dei conti quelle indicate nel precedente art. 9 del presente Statuto.
- 5. Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti del Consiglio dei Delegati e i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti e affini entro il quarto grado.
- 6. I componenti del Collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
- 7. Il Collegio dei Revisori dei conti:
- a) vigila sulla gestione amministrativo-contabile del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.
- 8. Il Collegio dei Revisori dei conti assiste alle adunanze del Consiglio dei delegati e del Comitato amministrativo.
- 9. I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.
- 10. Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
- 11. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, alla sostituzione dei Revisori effettivi o supplenti entro la prima riunione utile del Consiglio dei Delegati, da convocarsi entro novanta giorni dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro

nomina.

- 12. I Revisori supplenti con precedenza al più anziano di età sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma 11.
- 13. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto un verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
- 14. Il Collegio delibera a maggioranza; i dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
- 15. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere al Comitato amministrativo l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.
- 16. Ai Revisori dei conti effettivi viene corrisposto un compenso annuo da determinarsi dal Consiglio dei Delegati all'atto della loro elezione.

TITOLO VII Ordinamento degli Uffici

Articolo 36 (articolo aggiunto) - Struttura organizzativa e compiti del Direttore

- 1. La struttura organizzativa del Consorzio è definita dal "Piano di Organizzazione Variabile.
- 2. Il Direttore dirige, coordina e controlla l'attività della struttura, secondo i principi di trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità digestione e flessibilità della struttura, assicurandone il buon funzionamento.
- 3. Assegna ai dirigenti d'area gli obiettivi e verifica il raggiungimento dei risultati, informando ordinariamente il Presidente sull'andamento della gestione
- 4. Formula proposte su obiettivi, piani e programmi di attività ed esprime pareri agli organi di amministrazione, dando attuazione, attraverso la struttura organizzativa, alle deliberazioni adottate dai medesimi.
- 5. Ferme restando le competenze e le responsabilità assegnate dalla legge a specifiche figure professionali, risponde all'Amministrazione dell'andamento della gestione.
- 6. Spetta in particolare al Direttore:
- a) adottare nel rispetto del POV e delle altre determinazioni assunte dagli organi consortili gli atti di organizzazione delle risorse umane dando attuazione ai provvedimenti degli organi;
- b) presiedere le commissioni di gara e di concorso, esclusi i casi di incompatibilità previsti dalla legge, quando non abbia designato altro dirigente in possesso dei requisiti professionali adequati all'attività;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
- d) firmare i contratti deliberati dall'amministrazione ad esclusione di quelli riservati al Presidente:
- e) rilasciare in via ordinaria i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso e concessione di conformi al regolamento sulle concessioni approvato, sottoponendo all'approvazione del Comitato amministrativo i casi di particolare rilevanza;
- f) adottare gli atti ad esso attribuiti dallo statuto dai regolamenti o delegati dal Presidente."

Articolo 37 (articolo aggiunto) - Regolamenti interni

1.L'ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti consorziali nonché tutto quanto riguarda il funzionamento dell'amministrazione

e dei servizi del Consorzio, sono disciplinati, per quanto non disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dal presente Statuto, da appositi regolamenti interni di competenza del Consiglio dei Delegati.

TITOLO VIII Spese consorziali e contribuenza

Articolo 39 (ex 36) - Imputazione e ripartizione delle spese

- 1. Le spese consorziali e le relative contabilità vengono imputate, secondo la loro natura e destinazione, ai seguenti centri di costo:
- funzionamento dell'ente;
- costruzione di opere di bonifica o irrigazione;
- manutenzione del sistema idrico di bonifica o irrigazione;
- esercizio del sistema idrico di bonifica o irrigazione;
- attività di ricerca e agronomico-ambientali.
- 2. Possono essere anche costituiti altri centri di costo per opere interessanti uno o più sottosistemi del comprensorio.
- 3. Le spese gravanti sugli associati vengono ripartite sulla base dei seguenti criteri principali: dotazione idrica e volume idrico utilizzato nell'anno.
- 4. La funzione di Cassa del Consorzio è affidata a un Istituto di credito abilitato secondo le normative nazionali. Il cassiere introita, alle rispettive scadenze, le rate dei contributi consorziali e provvede, in base agli ordini di riscossione emessi dal Consorzio, all'incasso delle altre entrate consorziali. Dà inoltre esecuzione ai mandati di pagamento.
- 5. I mandati di pagamento e gli ordini di riscossione sono firmati dal Direttore e dai Funzionari designati con apposita deliberazione del Comitato amministrativo.

Articolo 49 (ex 47) - Addebiti

- 1.I contributi a carico degli associati, imposti con i criteri di riparto di cui ai precedenti articoli, vengono riscossi a mezzo note di addebito da onorarsi con le modalità e le scadenze stabilite dal Consiglio dei Delegati entro i seguenti termini:
- funzionamento dell'ente: entro l'anno di riferimento;
- manutenzione ed esercizio del sistema idrico, attività agronomico-ambientali: entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento